

REGIONE VENETO – L.R. 4 novembre 2002, n. 33: Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

(Pubblicata nel B.U.R. 8 novembre 2002, n. 109)

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE

CAPO I
Finalità, soggetti e competenze

SEZIONE I
Finalità

Art. 1 - Finalità

. La Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali:

- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona nella sua relazione con la località di soggiorno;
- b) definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico veneto;
- c) identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto;
- d) organizza le azioni intese a favorire la migliore accoglienza dei visitatori della Regione, offrendo la fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto;
- e) definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali tipiche del territorio;
- f) attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto, promuovendo in Italia e all'estero i sistemi turistici locali come individuati dall'articolo 13;
- g) garantisce l'informazione a sostegno dello sviluppo dell'offerta turistica veneta, attraverso il potenziamento e il coordinamento del sistema informativo turistico regionale (SIRT);
- h) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
- i) promuove azioni di informazione e di formazione professionale, anche utilizzando strumenti concertativi con soggetti che risultino autonoma espressione culturale e associativa di interessi locali;
- l) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche al fine di agevolare l'accesso di consumatori e imprese alle nuove tecnologie,
- m) riconosce l'assistenza e tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore.

SEZIONE II
Competenze della Regione.

Art. 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
 - b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto;
 - c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
 - d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate, di cui all'articolo 7, per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;
 - e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale.
2. Per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui all'articolo 7 e i Presidenti delle province o loro delegati. Il comitato è convocato e presieduto dall'assessore regionale al turismo o, in sua vece, da un dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.
3. Il comitato di cui al comma 2 esprime parere sugli strumenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.

SEZIONE III

Competenze delle autonomie territoriali e funzionali

Art. 3 - Funzioni delle Province

1. La provincia svolge le seguenti funzioni:
 - a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 14;
 - b) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
 - c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
 - d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT);
 - e) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
 - f) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
 - g) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

- h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
- i) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
- l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
- m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 117;
- n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT).

Art. 4 - Funzioni dei Comuni

1. Il comune svolge le seguenti funzioni:
 - a) formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 20 e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;
 - b) realizzazione, anche in collaborazione con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
 - c) rilascio, rinnovo, modificazioni delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di cui al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 47;
 - d) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
 - e) rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 41, 52, 53, 84.

Art. 5 - Funzioni delle Comunità montane

1. Le comunità montane svolgono le funzioni relative all'attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi dell'articolo 116.

Art. 6 - Funzioni delle Camere di commercio

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni relative all'attribuzione dei marchi e delle certificazioni di qualità così come individuati dalla Regione sulla base di parametri e modalità da questa definiti.

SEZIONE IV

Disposizioni sulle strutture associate di promozione turistica

Art. 7 - Strutture associate di promozione turistica

1. Al fine di promuovere i sistemi turistici locali di cui all'articolo 13, la Regione coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di una struttura di promozione turistica in forma associata per ogni ambito territoriale così come individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono partecipare imprese e soggetti privati interessati al settore di filiera del turismo, nonché, in qualità di soci sostenitori, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni Pro Loco, gli enti pubblici, le associazioni imprenditoriali e le associazioni ed organismi senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.
3. La sommatoria delle quote sociali detenute da enti pubblici deve essere minoritaria rispetto al totale del capitale sociale.
4. Fatte salve le strutture associate già esistenti, per la costituzione di una struttura associata si richiede che nel sistema turistico locale, nei cui ambito

la struttura intende esercitare la propria attività, il SIRT abbia rilevato nell'anno antecedente, almeno quattro milioni di presenze di turisti.

5. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1 le imprese partecipanti non possono essere in numero inferiore a quaranta, se la struttura interessa un solo ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3 e a settanta, se interessa più ambiti territoriali della provincia.

6. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere che la quota di ciascun partecipante non possa superare il venti per cento del capitale sociale e che siano possibili adesioni successive senza discriminazioni o clausole di gradimento.

7. Le strutture associate svolgono le seguenti attività:

a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;

b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi promozionali, nonché produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo promozionale e pubblicitario;

c) consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.

Art. 8 - Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, determina, con provvedimento di durata triennale, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di revoca dei contributi, maggiorati degli interessi legali, ove dovuti.

2. La Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'articolo 15, provvede alla concessione di contributi alle strutture associate di promozione turistica, per il conseguimento delle finalità ivi previste. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della normativa comunitaria sul de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

3. I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da normative regionali, statali e comunitarie.

SEZIONE V

Le associazioni Pro Loco.

Art. 9 - Principi generali

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale del Veneto, riconosce alle associazioni Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambientale della località;

b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto dell'articolo 20, comma 3, lettera c) ed anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

e) attività ricreative.

Art. 10 - Albo provinciale e contributi provinciali

1. Le province, con proprio regolamento, definiscono concordemente le modalità di tenuta degli albi provinciali delle associazioni Pro Loco, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45, "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-Loco" così come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera g) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nonché le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi alle associazioni Pro Loco, ai loro organi associativi regionali e provinciali e alle altre forme consortili di Pro Loco.

2. L'albo provinciale delle associazioni Pro Loco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura delle province entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Sino all'approvazione da parte delle province del regolamento di cui al comma 1, per le modalità di tenuta dell'albo in ciascuna provincia si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45.

Art. 11 - Riparto dei fondi tra le province

1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro Loco di ogni ambito provinciale nell'ultimo triennio.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, i criteri di riparto dei fondi tra le province sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

CAPO II

Strumenti operativi

SEZIONE I

Strumenti di programmazione turistica regionale

Art. 12 - Disposizioni generali

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) attraverso il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 14 e il piano esecutivo di cui all'articolo 15.

Art. 13 - Sistemi turistici locali

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica regionale.

2. Al fine di sviluppare i sistemi turistici locali, il territorio della Regione è suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea.

3. Il Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta regionale sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, riconosce i sistemi turistici locali di cui al comma 1 e individua i corrispondenti ambiti territoriali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla approvazione del provvedimento del Consiglio di cui al comma 3, sono sistemi turistici locali i contesti turistici coincidenti con gli ambiti territoriali previsti nell'allegato A.

Art. 14 - Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale trasmessa entro il 31 maggio dell'anno antecedente il triennio di riferimento, il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali. Il programma, avente validità triennale, individua:

a) gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa complessive e relative a ciascuna area;

b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema turistico locale, di diverse tipologie, con particolare riferimento a:

1) turismo fieristico, d'affari e congressuale;

2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta;

3) turismo culturale e religioso;

4) turismo scolastico, sportivo e della terza età;

c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

2. I fondi disponibili sono destinati in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7.

3. Il programma triennale mantiene validità fino all'approvazione del programma triennale successivo.

Art. 15 - Piano esecutivo annuale

1. In attuazione del programma triennale di cui all'articolo 14, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Il piano individua e coordina le iniziative di sviluppo dei sistemi turistici locali ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 7 e specifica il relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio, sono adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio medesimo.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta con propria deliberazione le eventuali variazioni al piano che si rendano necessarie nel corso dell'anno.

3. In caso di rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative ammesse a finanziamento, la Giunta regionale ne dispone la revoca e destina i relativi contributi a favore di altri progetti già inclusi nel piano esecutivo annuale informandone la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale può altresì destinare i suddetti contributi ad altre iniziative straordinarie individuate ed approvate sentita la competente Commissione consiliare.

4. Il piano esecutivo annuale può comportare motivatamente modificazioni al programma triennale, purché non incidano sulle scelte fondamentali dello stesso.

Art. 16 - Norme transitorie in materia di programmazione turistica regionale

1. Il primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali viene adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore

della presente legge, acquisito il parere delle province e del comitato di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Nelle more della approvazione del primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al comma 1, continua ad applicarsi il piano triennale di promozione turistica vigente.

SEZIONE II

Strumenti di programmazione turistica provinciale

Art. 17 - Programma di accoglienza del turista

1. La provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.

2. La provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone, sentita la conferenza provinciale permanente del turismo di cui all'articolo 19, il programma di accoglienza del turista e lo trasmette al comitato di promozione indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2; il programma è approvato entro il 30 novembre dello stesso anno ed è trasmesso alla Giunta regionale per la diffusione tramite il sistema informativo turistico.

3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:

a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;

c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

4. In fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dal parere della conferenza provinciale permanente del turismo.

SEZIONE III

Sistema informativo turistico regionale

Art. 18 - Sistema informativo turistico

1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni. Il sistema fa parte integrante dell'attuale sistema informativo regionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la struttura regionale competente per il turismo:

a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;

d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;

e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione.

f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore.

3. Le attività di cui al comma 2 sono rese, su richiesta, al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

SEZIONE IV

Disposizioni sulla conferenza provinciale permanente del turismo.

Art. 19 - Conferenza provinciale permanente del turismo

1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attività turistiche in ogni provincia, è istituita la conferenza provinciale permanente del turismo.

2. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della provincia e cessa al termine del mandato elettorale provinciale.

3. La conferenza è composta da:

a) Presidente della provincia o assessore provinciale al turismo suo delegato che la presiede;

b) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nell'ambito territoriale provinciale designati dalla assemblea dei sindaci convocati dal sindaco del comune capoluogo di provincia;

c) un rappresentante della comunità montana operante nel territorio di competenza provinciale o, qualora si tratti di più comunità, un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle comunità montane interessate, convocata dal Presidente della provincia o dall'assessore provinciale al turismo. Nel caso non sia operante alcuna comunità montana si provvede alla designazione di un'ulteriore rappresentante dei comuni;

d) due ulteriori rappresentanti designati dalla provincia di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

e) i presidenti delle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 presenti nel territorio provinciale;

f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale;

g) un rappresentante designato dalle associazioni degli operatori turistici delle attività complementari o professionali, operanti nel territorio provinciale;

h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali operanti nel territorio provinciale;

i) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative operanti nel territorio provinciale;

l) due rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni, aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, l'attività turistica;

m) un rappresentante designato dalle associazioni Pro Loco operanti nel territorio provinciale;

n) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

- o) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale provinciale;
 - p) un rappresentante degli enti teatrali o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale provinciale;
 - q) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - r) un rappresentante designato dal Touring Club italiano.
4. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, formula proposte e fornisce pareri alla provincia ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
5. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere f), g), h), i), l), o), p), q) sono scelti fra esperti del settore turistico.
6. La conferenza è comunque validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei componenti previsti. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della provincia o dall'assessore delegato.
7. La conferenza delibera validamente con almeno la metà più uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.

SEZIONE V

Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT).

Art. 20 - Uffici IAT provinciali

1. Gli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT) svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica con particolare riguardo alle funzioni di:

- a) informazione turistica con utilizzazione di personale qualificato in possesso di adeguata preparazione linguistica e con produzione di materiale informativo e promozionale;
- b) accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;
- c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;
- d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e finalizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità anche mediante raccolta delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro al SIRT;
- e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.

2. Le province assicurano l'esercizio delle funzioni da parte degli uffici IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche del territorio.

3. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici IAT, la provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

- a) comuni;
- b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
- c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 10;
- d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
- e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

Art. 21 - Riparto fondi tra le province

1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base della media dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-2001 alle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" a valere sul fondo già destinato al funzionamento della rete APT-IAT regionali e al concorso al finanziamento dell'attività di promozione APT.

TITOLO II

DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

CAPO I

Strutture ricettive

SEZIONE I

Strutture ricettive alberghiere

Art. 22 - Strutture ricettive alberghiere

1. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) i motel;
- c) i villaggi-albergo;
- d) le residenze turistico-alberghiere;
- e) le residenze d'epoca alberghiere.

2. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Le suite sono camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le junior suite sono camere composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite.

3. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.

4. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.

5. Sono residenze turistico alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative. E' consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.

6. Sono residenze d'epoca alberghiere le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

7. Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.

8. L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella sede principale anche in dipendenze costituite da locali con ingresso promiscuo con altre attività

purché sia garantita l'indipendenza e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un ingresso autonomo sono ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

9. Nelle camere, nelle suite, nelle junior suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

Art. 23 - Requisiti della classificazione delle strutture ricettive alberghiere

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere ai fini della classificazione sono:

- a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione delle dipendenze;
- b) attrezzature e servizi di cui agli allegati C, D ed E.

2. Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato C e sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella; i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato D e sono contrassegnate con quattro, tre e due stelle.

3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all'allegato B.

4. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di hotel; l'indicazione di grand hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura palace hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

5. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di garni o meublé.

6. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono essere altresì classificate nella medesima categoria della sede principale qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.

7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore d'albergo, che può coincidere con il responsabile.

Art. 24 - Superfici e cubatura minime

1. In materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 1995, n.

97, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle camere d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

SEZIONE II

Strutture ricettive extralberghiere

Art. 25 - Strutture ricettive extralberghiere

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
- d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) le strutture ricettive - residence;
- f) le attività ricettive in residenze rurali;
- g) le case per ferie;
- h) gli ostelli per la gioventù;
- i) le foresterie per turisti;
- l) le case religiose di ospitalità;
- m) i centri soggiorno studi;
- n) le residenze d'epoca extralberghiere;
- o) i rifugi escursionistici;
- p) i rifugi alpini.

2. Sono esercizi di affittacamere le strutture che assicurano i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F parte prima, composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa l'eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate.

3. Sono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F, parte prima composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. Gli esercizi di ristorazione di cui al presente comma possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda.

4. Sono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione ed i servizi minimi previsti dall'allegato F, parte seconda.

5. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall'allegato F, parte terza senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

- a) in forma imprenditoriale;
- b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

6. Sono strutture ricettive -residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all'allegato F, parte quarta arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai sei mesi.

7. Sono attività ricettive in residenze rurali e possono assumere la denominazione di country house le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F, parte quinta composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico e con il limite massimo di trenta coperti ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

8. Sono case per ferie le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G, attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

9. Per le strutture ricettive di cui al comma 8, in aggiunta alla dizione case per ferie è consentita la denominazione di centri di vacanze per ragazzi qualora si tratti di attività ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, costituita di norma da giovani al di sotto dei quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale ed educativo. Nei centri di vacanze per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico e medico ed è comunque garantita, anche tramite specifica convenzione, l'assistenza sanitaria per le necessità di pronto intervento.

10. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute.

11. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previa comunicazione al comune e per periodi non superiori a sessanta giorni all'anno, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.

12. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.

13. Sono centri soggiorno studi le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle.

14. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

15. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.

16. Sono rifugi alpini le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G ubicate in montagna, a quota non inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

17. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

Art. 26 - Requisiti della classificazione delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione

1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e prima categoria in base ai requisiti di cui all'allegato R.

2. Le attività ricettive in residenze rurali e, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità, i centri soggiorno studi, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini sono classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti minimi di cui rispettivamente all'allegato F, parte quinta ed all'allegato G e, per i centri soggiorno studi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 13.

Art. 27 - Disposizioni particolari in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione

1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

2. La denuncia deve essere inviata al comune e alla provincia competenti per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla provincia, su modello regionale.

3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'articolo 25, comma 5, lettera b), lo comunica su apposito modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale al comune in cui l'unità abitativa è ubicata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla provincia stessa.

4. La provincia competente per territorio, alla quale sono inviate le denunce di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva e ne dà comunicazione alla Regione.

5. Chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, le foresterie per turisti e chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, comunica alla provincia competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa provincia su modello regionale, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo di apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

6. Le agenzie immobiliari e gli altri operatori ai quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture in forma diretta comunicano annualmente, entro la data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al comune e alla provincia competenti per territorio l'elenco delle strutture con le seguenti indicazioni:

- a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
- b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
- c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
- d) il periodo di messa in locazione;
- e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.

7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, la provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e delle foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione, ai fini dell'attività di informazione turistica.

SEZIONE III **Strutture ricettive all'aperto**

Art. 28 - Strutture ricettive all'aperto

1. Sono strutture ricettive all'aperto:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili. I villaggi turistici possono

anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

Art. 29 - Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all'aperto

1. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni di cui agli allegati L, M, N, O, P e sono contrassegnate:

a) i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle;

b) i campeggi con quattro, tre, due e una stella.

2. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping

3. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere:

a) la denominazione aggiuntiva di transito, qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata. Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città d'arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori;

b) la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotate di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

Art. 30 - Realizzazione di strutture ricettive all'aperto

1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".

3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.

4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.

5. L'indice di fabbricabilità territoriale da assegnare alle nuove strutture ricettive all'aperto per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico.

6. Non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:

- a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Art. 31 - Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all'aperto

1. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;
- c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

SEZIONE IV **Disposizioni comuni**

Art. 32 - Competenza e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. La classificazione per le strutture ricettive soggette a classificazione è effettuata dalla provincia competente per territorio e ha validità quinquennale.

2. La domanda di classificazione è presentata alla provincia competente per territorio, corredata della documentazione di cui all'allegato H.

3. La provincia provvede alla classificazione sulla base della documentazione presentata, a seguito di verifica:

a) non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda acquisiti il parere dell'amministrazione comunale e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, che deve essere reso entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso per le strutture ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all'aperto;

b) non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda per le strutture ricettive extralberghiere.

4. In sede di classificazione la provincia verifica che la denominazione di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extra alberghiera soggetta a classificazione eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune.

5. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, per i casi di declassamento.

6. Entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio, la provincia invia all'interessato il modulo di classificazione, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli ricevuti, contenenti la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere restituiti dall'interessato alla provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato H è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.

7. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato e al comune in cui è situata la struttura ricettiva e comunicato alla Giunta regionale.

Art. 33 - Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d'epoca alberghiere ed extra alberghiere

1. Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" salvo quanto previsto al comma 2.
2. La provincia competente per territorio può classificare le strutture nella tipologia speciale di residenza d'epoca anche in mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 se acquisisce il parere favorevole della apposita commissione regionale di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, nomina la commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca, che è composta da:
 - a) un dirigente regionale della struttura regionale competente per il turismo che la presiede;
 - b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;
 - c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive alberghiere;
 - d) un dipendente della provincia competente per territorio.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.
5. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un compenso da determinarsi contestualmente alla nomina e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa.
6. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dalla documentazione di cui all'allegato Q, è presentata alla provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.
7. La commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di cui al presente articolo sino alla fine della legislatura.

Art. 34 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. I responsabili delle strutture ricettive soggette a classificazione, comunicano alla provincia competente su apposito modulo predisposto e fornito dalla medesima provincia su modello regionale i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. La comunicazione, è inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo.
2. La comunicazione dei prezzi di cui al comma 1 riguarda, per le strutture ricettive all'aperto, i prezzi minimi e massimi che si applicano per giornata, o per frazione di giornata nel caso di campeggi di transito, nel modo seguente:
 - a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione;
 - b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;
 - c) orario di scadenza giornaliera tariffe di cui alle lettere a) e b).
3. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla validazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla Regione e all'ENIT.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la soggezione alla sanzione prevista all'articolo 43, comma 8.

6. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.

7. I prezzi della pensione completa comprendono l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo, i prezzi della mezza pensione comprendono l'alloggio, la prima colazione e un pasto e, nelle strutture ricettive alberghiere i prezzi della pensione completa e della mezza pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni.

8. I responsabili delle strutture ricettive alberghiere non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:

- a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
- b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;
- c) bambini al di sotto dei dodici anni;
- d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
- e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.

9. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione è facoltà del responsabile determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore dieci.

10. I prezzi sono comprensivi:

a) nelle strutture ricettive alberghiere di riscaldamento, di condizionamento e IVA ed il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

b) nelle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione,:

1) per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di ristorazione dei servizi di cui all'allegato F, parte prima, lettera a) e di IVA;

2) per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dei servizi indicati all'allegato F, parte terza mentre per le strutture ricettive - residence, dei servizi indicati all'allegato F, parte quarta;

3) per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato F, parte quinta, lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento all'alloggio, prima colazione inclusa; alla mezza pensione, alla pensione completa;

4) per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, dei servizi di cui all'allegato G, lettera b) e di IVA.

c) nelle strutture ricettive all'aperto di IVA; quelli di cui al comma 2, lettera b), possono essere differenziati nell'ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative e possono essere comprensivi dei prezzi di cui al comma 2, lettera a). I costi di energia elettrica possono essere scorporati dai prezzi di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo qualora sia installato il contatore e la potenza usufruibile sia superiore a 1.000 watt.

d) nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini sono comprensivi di IVA.

Art. 35 - Periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. Le strutture ricettive soggette a classificazione possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.
2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.
3. I comuni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, possono disciplinare i periodi minimi di apertura e di chiusura.
4. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all'articolo 34 e al comune competente per territorio.

Art. 36 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a classificazione

1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti:
 - a) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione una tabella con i prezzi praticati per l'anno solare in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'articolo 34.
 - b) per le strutture ricettive all'aperto un apposito riquadro contenente i seguenti dati :
 - 1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva;
 - 2) la classificazione in stelle;
 - 3) i periodi di apertura della struttura ricettiva;
 - 4) la capacità ricettiva massima;
 - 5) copia del listino prezzi in vigore;
 - 6) l'orario di scadenza giornaliera delle tariffe;
 - 7) il regolamento della struttura ricettiva;
 - 8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;
 - 9) l'indicazione del responsabile in servizio;
 - 10) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.
2. È fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni camera, suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere ed in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in ogni unità abitativa della struttura ricettiva all'aperto un cartellino contenente i dati di cui all'allegato I, aggiornati all'anno solare in corso.
3. La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale.
4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera , suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive soggette a classificazione, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
5. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato ovvero alla categoria assegnata deve essere esposto :
 - a) all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera;
 - b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera soggetta a classificazione;
 - c) all'interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato nella zona di ricevimento ospiti di ciascuna struttura ricettiva all'aperto.

Art. 37 - Chiusura, sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore agli otto giorni, il responsabile della struttura ricettiva è tenuto a darne comunicazione al comune.
2. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al comune e alla provincia.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e, nel caso di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici per accertate gravi circostanze.
4. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 6.
5. La chiusura per cessazione dell'attività strutture ricettive è comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali la comunicazione viene data immediatamente dopo l'evento.
6. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il comune provvede a diffidare la struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a tre mesi.
7. Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:
 - a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto dal comma 3, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 5;
 - c) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle prescrizioni previste;
 - d) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio della relativa attività e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del gestore;
 - e) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
 - f) in caso di reiterato comportamento di cui all'articolo 43, comma 7.
8. Ogni provvedimento adottato dal comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla provincia.

Art. 38 - Reclami

1. I clienti ai quali sono stati richiesti prezzi non conformi a quelli comunicati dalle strutture ricettive classificate e dalle strutture ricettive extralberghiere non soggette a classificazione o che riscontrano carenze nella gestione o nelle

strutture, possono presentare documentato reclamo alla provincia entro trenta giorni dall'evento.

2. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, ne informa il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni, e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, la provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva che il servizio fornito o il prezzo applicato erano non conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 9.

4. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di prezzi, il responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, comunicando, contemporaneamente, gli estremi dell'avvenuto pagamento alla provincia competente.

5. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, la provincia ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.

Art. 39 - Registrazione delle persone alloggiate

1. I responsabili delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono tenuti a comunicare alla provincia competente il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche secondo le disposizioni emanate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla struttura regionale di statistica.

Art. 40 - Gestione e responsabilità

1. Responsabile delle strutture ricettive è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, il suo eventuale rappresentante la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione o dalla comunicazione d'inizio attività, o il gestore.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Art. 41 - Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aperto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura ricettiva è situata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. Nelle strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 28 l'autorizzazione di cui al comma 1 abilita all'esercizio delle attività previste dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" per le persone alloggiate, i loro ospiti e per coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

4. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione può essere intrapresa a seguito di denuncia di inizio di attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale indicante la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura.

5. L'apertura dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini è soggetta a denuncia di inizio attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale, indicante la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura.

Art. 42 - Vigilanza ed informazione

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente capo è esercitata dalla provincia e dal comune competenti per territorio.

2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'esercizio di una attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00; nel caso di perdurare della inosservanza, il comune provvede alla sospensione della attività previa diffida.

3. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00.

4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00.

5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto in materia di chiusura dall'articolo 37, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

7. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00.

8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

9. L'applicazione di prezzi difforni da quelli comunicati da parte delle strutture ricettive, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

10. La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto in più.

11. La mancata osservanza da parte delle strutture ricettive alberghiere dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.

12. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

13. L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona e ogni giorno in più.

14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11 e 13 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.

SEZIONE V

Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporanea

Art. 44 - Aree attrezzate di sosta temporanea

1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni devono essere dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.

2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

4. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.

5. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni.

6. La Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.

7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00.

CAPO II

Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari

SEZIONE I

Disciplina delle concessioni demaniali

Art. 45 - Funzioni della Regione

1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

2. Alla Regione spettano le funzioni di:

- a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
- b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;
- c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;
- d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
- e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da parte dei comuni;
- f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.

Art. 46 - Funzioni dei Comuni

1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta in relazione alle funzioni esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico.

3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla Giunta regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.

Art. 47 - Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime

1. Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell'allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità delle predette direttive regionali.

2. Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere deroghe alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.

3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.

5. In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove concessioni purché in conformità con le direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

Art. 48 - Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni

1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3.

2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 49 - Canone e imposta regionale sulle concessioni

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'imposta regionale nella misura stabilita dalla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 "Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le funzioni relative all'accertamento e riscossione dell'imposta, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono trasferite ai comuni.

3. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre le somme introitate a titolo di sanzioni amministrative e tributarie ed i relativi interessi.

4. Le amministrazioni comunali provvedono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa.

Art. 50 - Deposito cauzionale

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un importo pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

Art. 51 - Esecuzione delle opere, vigilanza

1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.

2. Il rilascio della concessione non è sostitutivo di altri atti autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.

3. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine al collaudo può provvedere l'ufficio

regionale del genio civile addebitando i relativi costi all'ufficio comunale competente.

Art. 52 - Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione

1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato del comune competente per territorio.
2. In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il piano regionale di utilizzazione di cui all'articolo 47, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.
3. Il comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.
4. Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.
5. Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Art. 53 - Subingresso

1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
2. L'autorizzazione al subingresso, disciplinata dall'articolo 46 del Codice della navigazione, è data dal comune competente per territorio.

Art. 54 - Concorso e rinnovo delle concessioni

1. In sede di concorso di domande di nuove concessioni si applicano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 37 del Codice della navigazione così come modificato dall'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. Le concessioni hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42, comma 2, del Codice della navigazione.
3. I comuni adottano tutti i mezzi e gli strumenti più idonei a dare adeguata pubblicità alla legge regionale avuto particolare riguardo agli obblighi che ne derivano per i titolari di concessioni demaniali.

Art. 55 - Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.

Art. 56 - Valenza turistica

1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie

A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento individuate nell'allegato S/4.

2. La classificazione può essere verificata ogni quattro anni su proposta dei comuni.

SEZIONE II

Disciplina degli stabilimenti balneari.

Art. 57 - Stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini.

2. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali le attività sportive e per la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 58 - Gestione

1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre a conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 48, deve effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

2. La denuncia è presentata al comune ove ha sede l'esercizio dell'attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale indicante l'ubicazione della struttura, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e corredata dalla documentazione comprovante il possesso da parte del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti prescritti.

Art. 59 - Disciplina dei prezzi

1. I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, al comune competente, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che intendono applicare.

2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito modulo fornito dal comune su modello regionale, contenente altresì l'indicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione ed una copia all'Ente nazionale italiano per il turismo.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima

regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 60, comma 2.

6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

7. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 1.

Art. 60 - Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare senza aver effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 7.700,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'articolo 59 comma 2 comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

3. L'applicazione di prezzi difforni da quelli comunicati, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

4. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.

SEZIONE III

Conferimento di funzioni ai comuni in materia di demanio lacuale relativo al lago di Garda

Art. 61 - Funzioni dei comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale

1. Sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a:

a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

b) alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi.

2. Entro il trenta giugno di ogni anno, una quota pari al cinquanta per cento del gettito finanziario complessivo derivante dai canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda, introitato dalla Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nell'esercizio precedente, è attribuita ai comuni rivieraschi del lago di Garda che la destinano all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. Alle spese di cui al comma 2, per trasferimenti ai comuni rivieraschi del lago di Garda per le funzioni conferite in materia di demanio lacuale, pari al cinquanta per cento dei canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale, rappresentati dal lago di Garda, introitati sull'u.p.b. E0042 "Proventi dalla gestione del demanio idrico", si fa fronte con le somme stanziare all'u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo", che viene incrementata mediante prelevamento di euro 578.431,50 per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 dall'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" in termini di competenza e cassa per il 2003 e di sola competenza per gli anni 2004 e 2005.

4. Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
5. L'esercizio delle funzioni da parte dei comuni decorre dal 1° gennaio 2003.

CAPO III

Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici.

SEZIONE I

Individuazione e definizione degli operatori.

Art. 62 - Le agenzie di viaggio e turismo

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui all'articolo 63.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato Spa.

Art. 63 - Attività delle agenzie

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
 - a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
 - b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
 - c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
 - d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
 - e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
 - f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
 - g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
 - h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
 - i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
 - l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di

- valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
 - n) il servizio di informazioni in materia turistica;
 - o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
 - p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
 - q) organizzazioni di attività congressuali;
 - r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 64 - Associazioni e organismi senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 63 esclusivamente per i propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e purché iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 75. A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'articolo 69.

3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.

4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.

SEZIONE II

Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 65 - Richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

- a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
- b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
- c) la denominazione dell'agenzia;
- d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede

- e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
- f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
- g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
- b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 78;
- d) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1.

Art. 66 - Autorizzazione all'apertura di agenzia

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regione italiani.

2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

- a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 71;
- b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto;
- c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 67 - Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
 - a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
 - b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
 - c) il direttore tecnico.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio dell'attività.

Art. 68 - I periodi di apertura

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 69 - Redazione e diffusione dei programmi

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
 - a) il soggetto produttore o organizzatore;
 - b) le date di svolgimento;
 - c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
 - d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
 - e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
 - f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
 - g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
 - h) il periodo di validità del programma;
 - i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 71 con l'indicazione dei rischi coperti;
 - l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
 - m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
 - n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
 - o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995;

p) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all'articolo 64 comma 1.

7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 64, sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e dell'agenzia.

Art. 70 - Commissioni arbitrali e conciliative

1. La provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 71 - Obbligo di assicurazione

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 72 - Sospensione dell'attività

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza della autorizzazione.

Art. 73 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 74 - Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro

1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1; l'elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.

2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.

3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:

a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio deve essere inviata annualmente;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione medesima, che deve risultare iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 78.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 64.

Art. 76 - Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale

1. La violazione reiterata delle norme di cui all'articolo 64 determina la revoca dell'iscrizione nell'elenco provinciale da parte della provincia.

SEZIONE III **Direttore tecnico**

Art. 77 - Esame di idoneità per direttore tecnico

1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria superiore;

b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.

2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.

3. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;

b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;

c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 63;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

Art. 78 - Albo provinciale dei direttori tecnici

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 77;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto n. 392/1991;

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 392/1991, correlate alla richiesta di apertura di una

nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991 sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

SEZIONE IV ***Vigilanza e sanzioni.***

Art. 79 - La vigilanza

1. La vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata dalla provincia competente per territorio.

Art. 80 - Le sanzioni

1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 64 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.

2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme di cui all'articolo 68, comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'articolo 72, comma 1 lettera b), disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'articolo 68, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione.

3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 67 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, commi 1, 3 e 4 delle attività in difformità alle prescrizioni di cui all'articolo 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1, in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 69 e 75 è soggetta a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, comporta:

a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 63, la sospensione della autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione;

b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 64, comma 1, la sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 76, per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

8. Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di turismo.

Art. 81 - I reclami

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata.

2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 80 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

CAPO IV

Disposizioni sulle professioni turistiche

SEZIONE I

Individuazione e definizione delle figure professionali.

Art. 82 - Figure professionali

1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2. E' accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.

3. E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

4. E' guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine; in relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della professione di guida naturalistico-ambientale, la Giunta regionale individua la specifica figura professionale di chi esercita la attività a cavallo o con altro animale.

SEZIONE II

Competenze per l'esercizio delle attività di guida, accompagnatore e animatore turistico e guida naturalistico-ambientale

Art. 83 - Competenze delle Province

1. Le province esercitano le funzioni relative a:
 - a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
 - b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:
 - 1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell'esame
 - 2) relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, residenti nel Veneto, qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 di attuazione della direttiva n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernenti l'espletamento di attività economiche varie e previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza;
 - 3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
 - d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
 - e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.
2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell'allegato T.
3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.

Art. 84 - Competenze dei Comuni

1. I comuni capoluogo della provincia, nel cui territorio si svolge la attività professionale, rilasciano la licenza avente validità sul territorio provinciale per l'esercizio della professione di guida turistica.
2. I comuni di residenza rilasciano, subordinatamente all'iscrizione nell'elenco provinciale per la categoria professionale di appartenenza, la licenza avente validità sull'intero territorio regionale, per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico, animatore turistico, guida naturalistico-ambientale e sue articolazioni, così come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4.
3. Il contenuto della licenza e le modalità di rilascio sono definite nell'allegato T.

Art. 85 - Licenza e tesserino di riconoscimento

1. I titolari di licenza per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.
2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

SEZIONE III **Obblighi e sanzioni**

Art. 86 - Divieti

1. fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 87 - Sospensione e revoca delle licenze

1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:
 - a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al comune entro sessanta giorni dall'evento;
 - b) per iniziativa del comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 86.
2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.
3. La licenza è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico.
4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della licenza sono adottati dal comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle province.

Art. 88 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una licenza non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca la licenza a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva
6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente

Art. 89 - Reclami e vigilanza

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla provincia.
2. La provincia, sentito il titolare della licenza decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal comune competente per territorio.

Art. 90 - Inapplicabilità

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.
2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all'articolo 82 a favore dei loro alunni.
3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Art. 91 - Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a classificazione

1. Restano confermate le classificazioni effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge nonché le procedure di classificazione delle strutture ricettive alberghiere avviate dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2003 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".
2. L'adeguamento delle unità abitative, delle suite e delle junior suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere alle prescrizioni dell'allegato E deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Restano confermate e conservano validità sino al 31 dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive extraalberghiere soggette a classificazione effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49, "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere".
4. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive all'aperto effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000

31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56, "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto".

5. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2003 le classificazioni dei rifugi alpini e dei rifugi sociali d'alta montagna effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 e della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, "Norme in materia di turismo d'alta montagna".

6. In fase di prima applicazione della presente legge, le province entro il 31 dicembre 2003 provvedono alla nuova classificazione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici valevole per il periodo 1° gennaio 2004 31 dicembre 2007.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare i complessi ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree ad esse adiacenti, nella misura massima del venti per cento della superficie in uso.

8. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute, la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 92 - Norma transitoria in materia di adeguamento polizze assicurative

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni e organismi senza scopo di lucro già iscritti rispettivamente agli elenchi provinciali delle agenzie di viaggio e turismo e agli elenchi speciali degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", sono tenuti a provvedere all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore; l'inutile decorso del termine comporta per le agenzie di viaggio e turismo la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto previsto dall'articolo 72.

Art. 93 - Norme transitorie in materia di professioni turistiche

1. Agli esami di abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, di guida, accompagnatore ed animatore turistico e di guida naturalistico ambientale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.

2. Sono riconosciuti animatori turistici e guide naturalistico-ambientali coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto documentata attività nella professione per almeno due stagioni turistiche o conseguito apposito attestato a seguito di frequenza di corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione rispettivamente per l'area dell'animazione turistica e per l'area della conduzione a visite di siti di interesse naturalistico-ambientale.

Art. 94 - Modifiche degli allegati

1. Gli allegati di cui al presente titolo possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Gli allegati di cui al capo secondo del presente titolo possono essere modificati anche su proposta dei comuni.

TITOLO III

SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE

CAPO I

Norme generali

SEZIONE I

Criteria generali di finanziamento

Art. 95 - Finalizzazione dei finanziamenti

1. I criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica veneta sono finalizzati a:

- a) orientare l'offerta turistica alle esigenze della corrispondente domanda interna ed estera, garantendo nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle sue tipicità;
- b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell'offerta degli enti locali e strumentali, delle autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo, promuovendo ed incentivando il sistema degli organismi di garanzia collettiva fidi;
- c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell'offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni nei sistemi turistici locali così come individuati dall'articolo 13.

Art. 96 - Categorie d'interventi regionali

1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 95, mediante:

- a) interventi di qualificazione dell'offerta turistica, realizzati da piccole e medie imprese di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) e dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c);
- b) interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d);
- c) progetti d'interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 lettera b), anche in compartecipazione con la Regione e progetti di interesse regionale, anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).

Art. 97 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente sezione:

- a) le piccole e medie imprese turistiche e loro consorzi operanti nel settore con almeno una azienda localizzata nel Veneto, così come definite dalla legislazione nazionale, nonché altre piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996 ed operanti prevalentemente in settori collegati al turismo, di cui all'allegato U
- b) gli enti locali, i loro enti strumentali e le autonomie funzionali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico locale;

c) le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 3) nonché le persone fisiche che gestiscono direttamente le strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 4) per le quali la legislazione regionale non prevede il regime d'impresa;

d) le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel Veneto caratterizzati da partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese dei settori del turismo e del commercio e costituiti da almeno cento soci;

e) i proprietari ed i titolari dei diritti reali sui complessi immobiliari in cui è esercitata attività di impresa turistica, così come definita dalla legislazione nazionale.

2. In relazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) si intende prevalente l'attività dalla quale è derivato il maggior ammontare dei proventi.

3. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, può modificare l'allegato U.

Art. 98 - Tipologie di agevolazioni e regime di aiuto

1. I benefici di cui al presente capo sono costituiti da:

a) finanziamenti agevolati ai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) ed e), mediante l'istituzione di fondi di rotazione;

b) contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettere b), c) e d);

c) contributi in conto interessi in favore dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), sulla base di apposita convenzione con gli Istituti di credito;

d) concessione di garanzie agevolate a favore dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e concessione di controgaranzie agevolate a favore dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1 lettera d), mediante l'istituzione di un fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina la misura delle agevolazioni individuate dal comma 1.

3. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) numero 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

4. Sono altresì finanziabili iniziative non eccedenti la soglia degli aiuti de minimis, previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) numero 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10 per qualunque tipo di spesa previsto dalla legge.

Art. 99 - Ripartizione delle risorse

1. Le risorse finanziarie sono ripartite annualmente tra gli aventi diritto, con le modalità di cui agli articoli 103, 106 e 107 tra:

a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti, identificati secondo i criteri di cui al comma 2;

b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare, identificati secondo i criteri di cui al comma 3;

c) i progetti di interesse pubblico previsti dall'articolo 106;

d) i progetti di interesse regionale previsti dall'articolo 106;

e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall'articolo 107.

2. Per strutture ricettive e servizi complementari esistenti di cui al comma 1, lettera a), si intendono quelle oggetto di classificazione o autorizzazione

all'esercizio dell'attività alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.

3. Per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare di cui al comma 1, lettera b), si intendono quelli privi di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività, alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.

Art. 100 - Iniziative agevolate

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le tipologie e le modalità delle iniziative agevolate.

2. L'agevolazione è concessa a condizione che l'iniziativa agevolata mantenga la propria destinazione d'uso per un periodo non inferiore alla durata del mutuo o, in mancanza, a cinque anni.

SEZIONE II

Finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese

Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia

1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) ed e) ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

Art. 102 - Presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese

1. Le imprese possono accedere alle agevolazioni previste solo se fornite di idonea garanzia, e previa verifica della loro solidità finanziaria in relazione all'eventuale restituzione del finanziamento nei casi di cui all'articolo 108.

2. Le domande di finanziamento sono presentate, anche tramite le cooperative ed i consorzi di garanzia, alla Veneto Sviluppo SpA, la quale provvede alla relativa istruttoria al fine di accertare la regolarità delle domande.

Art. 103 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti delle relative garanzie.

2. La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.

4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che provvede alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie e controgaranzie nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi

assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo SpA, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.

Art. 104 - Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti beneficiari ed individua specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari gestiti dalla Veneto Sviluppo SpA.

2. A tal fine la Veneto Sviluppo spa trasmette alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare una scheda di monitoraggio, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati.

3. Le informazioni di cui al comma 2 formano oggetto di una relazione semestrale alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare e costituiscono il presupposto del provvedimento di liquidazione delle quote del fondo di rotazione a favore della Veneto Sviluppo SpA.

SEZIONE III

Interventi in favore dei garanti delle piccole e medie imprese e di soggetti pubblici

Art. 105 - Contributi in conto capitale ai garanti delle piccole e medie imprese - Criteri per l'assegnazione

1. Al fine di favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione dell'offerta turistica regionale, la Giunta regionale concorre allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d) assegnando contributi in conto capitale, destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.

2. La Giunta regionale, ogni anno, stabilisce, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione necessaria e determina, sentita la competente Commissione consiliare, una volta acquisiti dalla Veneto Sviluppo S.p.A. i dati relativi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 102, i criteri per l'assegnazione dei contributi rispettando comunque i seguenti parametri:

a) nella misura minima del venti per cento con riferimento alle domande presentate dalle piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, ammesse ai finanziamenti e garantite dal singolo consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle relative domande ammesse ai finanziamenti e garantite dai medesimi consorzi o cooperative;

b) nella misura minima del venti per cento con riferimento alla somma delle spese ammesse per le piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, garantite dai consorzi o dalle cooperative di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d), in rapporto al totale delle relative spese ammesse;

c) nella misura minima del trenta per cento con riferimento al numero di piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, e presenti in qualità di soci in ciascun consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle piccole e medie imprese turistiche consorziate negli organismi sociali di garanzia.

3. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti dalla Giunta regionale, entro il trimestre successivo alla definizione dell'istruttoria ed ammissione al

finanziamento delle domande presentate, fra i consorzi e le cooperative di garanzia con sede legale nel Veneto.

4. Gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione ai sensi del presente articolo, restano destinati al raggiungimento di tali finalità di cui al comma 1. consentito l'utilizzo degli interessi maturati sui contributi, finalizzati alle spese di gestione degli organismi sociali di garanzia, esclusivamente per la parte eccedente il tasso d'inflazione annuo registrato dall'ISTAT con riferimento all'esercizio precedente.

Art. 106 - Contributi per progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, approva annualmente un provvedimento per la presentazione di progetti diretti al miglioramento, alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica territoriale da parte dei soggetti indicati dall'articolo 97, comma 1, lettera b).

2. Il provvedimento definisce la tipologia delle iniziative ammissibili, con particolare riguardo a:

- a) l'individuazione delle aree territoriali;
- b) le tipologie di iniziative da ammettere a contributo nelle differenti aree;
- c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
- d) le modalità di concessione e la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziativa;
- e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;
- f) i criteri di priorità e di preferenza nonché la destinazione delle somme revocate a qualsiasi titolo;
- g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi e la valutazione dei risultati.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere l'individuazione da parte della Giunta regionale di progetti a regia regionale che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale, ovvero aventi una considerevole valenza di sperimentazione in relazione ad uno o più iniziative previste dall'articolo 98, comma 1, lettera c) da realizzare anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).

4. I contributi regionali di cui al comma 1, sono concessi in conto capitale dal dirigente della struttura regionale competente per il turismo fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa.

SEZIONE IV

Contributi in conto capitale a soggetti privati non operanti a regime d'impresa

Art. 107 - Contributi in conto capitale ai soggetti privati non operanti a regime d'impresa

1. Le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro, nonché le persone fisiche di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) che svolgono attività di gestione di strutture ricettive per la quale la legislazione regionale non richiede il regime di impresa, possono presentare progetti di qualificazione e potenziamento per le iniziative previste dall'articolo 100, limitatamente agli esercizi ricettivi così come individuati dall'allegato U, nn. 3 e 4.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina il riparto delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, fissando:

- a) l'individuazione delle tipologie di esercizi ricettivi;
- b) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
- c) la modalità di concessione;
- d) la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi d'intervento;
- e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;
- f) i criteri di priorità e di preferenza;
- g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono in conto capitale ed ammontano fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa e sono concessi dalla Veneto Sviluppo SpA, previa istruttoria da parte della stessa.

SEZIONE V

Disposizioni finali

Art. 108 - Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi

1. Il dirigente della struttura regionale competente per il turismo e la Veneto Sviluppo SpA, con riferimento alle agevolazioni rispettivamente erogate, dispongono:

- a) la riduzione dell'agevolazione, quando si accerta:
 - 1) una minor spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;
 - 2) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
- b) la revoca dell'agevolazione:
 - 1) in caso di sua utilizzazione per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;
 - 2) nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa, fatta salva la possibilità di una sola proroga, su richiesta dell'interessato e per comprovate cause di forza maggiore;
 - 3) nel caso in cui si accerti la cessazione dell'attività turistica nell'immobile finanziato nei dieci anni successivi all'erogazione delle agevolazioni, qualora si tratti dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1, lett. e);
- c) la decadenza in caso di mancata presentazione della documentazione stabilita nel provvedimento di cui agli articoli 103, 106 e 107 e nel caso di violazione dell'obbligo di mantenimento della destinazione dell'iniziativa agevolata per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sua ultimazione;
- d) la sospensione in via cautelare dell'erogazione dell'agevolazione, qualora si verificano situazioni che compromettano l'efficacia dell'intervento avviato.

CAPO II

Interventi di natura settoriale

SEZIONE I

Turismo di alta montagna

Art. 109 - Imprese turistiche di montagna

1. Le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci, sia per la discesa che per il fondo,

come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso, sono imprese turistiche di montagna.

Art. 110 - Contributi ai bivacchi fissi

1. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza. Essi devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la comunità montana competente per territorio di intesa con la sezione del Club alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa.

2. Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a guida alpina o a personale esperto delle sezioni del Club alpino italiano in numero di almeno due all'anno per ciascun bivacco fisso vengono rimborsate dalla comunità montana. È ammesso il contributo della comunità montana, in ragione del settantacinque per cento, sulle eventuali spese per interventi di ripristino.

Art. 111 - Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate

1. Sono definiti:

a) sentieri alpini, i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;

b) vie ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che si svolgono in zone rocciose o pericolose, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili.

2. Sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo i quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 112 - Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate

1. Il Club alpino italiano provvede, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini.

2. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettano ai comuni. Tali funzioni possono essere esercitate dalle comunità montane, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 113 - Progetti relativi a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla segnaletica

1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate è condizionata all'approvazione dei relativi progetti da parte della commissione regionale di cui all'articolo 123, che può formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri tecnici da seguire per la loro attuazione e gestione, anche con riferimento alle caratteristiche delle attrezzature, degli impianti fissi e dei materiali.

2. compito della commissione regionale stabilire i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi del Club alpino italiano.

Art. 114 - Catasto regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate

1. Il catasto regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate, nei quali sono iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che hanno conseguito l'autorizzazione della commissione regionale, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per ogni sentiero alpino e via ferrata sono riportati in apposita scheda il comune o i comuni nel cui territorio il percorso si svolge, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso stesso, nonché il numero distintivo a esso attribuito.

Art. 115 - Gestione e manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate

1. Le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino italiano e, per le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi complementari, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti nell'apposito elenco regionale

Art. 116 - Contributi

1. La comunità montana, nell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 5, concede al Club alpino italiano e alle sue sezioni e ai comuni contributi per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di sicurezza, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del costo degli interventi.

2. A tal fine gli enti interessati presentano apposita domanda alla comunità montana competente, corredata dal progetto di massima delle opere concordate, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento.

Art. 117 - Promozione dell'alpinismo

1. La provincia concede alle sezioni del Club alpino italiano operanti sul territorio provinciale, un contributo annuo non inferiore a 70.000,00 euro per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico, nonché di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e di aggiornamento del personale Club alpino italiano.

2. Il contributo è in particolare destinato:

- a) alla propaganda dell'educazione alpinistico-naturalistica nelle scuole e all'organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna;
- b) all'organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del Club alpino italiano, di corsi di formazione e di introduzione alla frequentazione dell'ambiente alpino sia nel periodo estivo che invernale; di corsi di formazione

e aggiornamento tecnico e didattico per istruttori, anche attraverso prove pratiche di materiali e di equipaggiamento.

3. Al fine della concessione del contributo, le sezioni del Club alpino italiano devono presentare domanda, dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno, alla provincia, inviandone copia alla delegazione regionale del Club alpino italiano che esprime parere entro i trenta giorni successivi

4. La domanda va corredata del programma di attività da svolgere e del preventivo della spesa.

5. La provincia delibera la concessione dei contributi e provvede all'erogazione della quota non superiore al settanta per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. Il contributo concesso è erogato nella misura del settanta per cento; il saldo è erogato su presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta.

Art. 118 - Potenziamento del soccorso alpino

1. La Regione agevola l'attività di prevenzione degli infortuni e di soccorso agli alpinisti ed escursionisti in montagna mediante la concessione di contributi al servizio regionale di soccorso alpino e speleologico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano operante sul territorio regionale.

2. A tal fine sono ammesse a contributo le seguenti attività:

a) attuazione di iniziative rivolte all'educazione del turista alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici e alla diffusione e conoscenza delle funzioni e dell'attività del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nell'ambito regionale;

b) formazione e addestramento dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico, compresi i volontari, ivi compreso il pagamento delle coperture assicurative;

c) gestione organizzativa, tecnica e amministrativa degli interventi di soccorso, ivi compreso il pagamento di indennità ai componenti volontari delle squadre di soccorso;

d) adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico e sostituzione di quello deteriorato o smarrito in operazioni di soccorso;

e) adeguamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto necessari per l'attività di soccorso;

f) adeguamento e ammodernamento di materiale tecnico, informatico, audiovisivo e attrezzature d'ufficio.

Art. 119 - Concessione dei contributi

1. Al fine della concessione del contributo, di cui all'articolo 118, il servizio regionale di soccorso alpino e speleologico presenta domanda alla Giunta regionale dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione previsionale sull'attività da svolgere, sui mezzi e sul personale da impiegare e di un articolato preventivo di spesa.

2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi in misura non inferiore a euro 380.000,00 e, comunque in misura non superiore al novanta per cento della spesa ammessa, entro il 30 marzo successivo. Entro il medesimo termine il contributo concesso è erogato, nella misura del settanta per cento; la quota residua è erogata a presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta.

Art. 120 - Elisoccorso

1. L'attività del servizio regionale di soccorso alpino e speleologico può svolgersi anche mediante utilizzazione di elicotteri.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati autorizzati a svolgere i servizi di volo.

3. Nell'attività di elisoccorso deve essere garantita, ove necessario, la prestazione di soccorso sanitario, tramite convenzioni con le aziende unità locali socio sanitarie.

Art. 121 - Promozione e diffusione dell'alpinismo

1. La Giunta regionale può concedere contributi per pubblicazioni realizzate a cura della delegazione regionale veneta del Club alpino italiano e di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e finalizzate:

a) a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico regionale;

b) a favorire la prevenzione dell'infortunio in montagna e l'azione del soccorso alpino;

c) a propagandare l'educazione alpinistico-naturalistica, specialmente nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla montagna.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1, le sezioni del Club alpino italiano, tramite la propria delegazione regionale veneta, e gli enti e le associazioni interessati, presentano al Presidente della Giunta regionale, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative, dai preventivi di spesa e da un piano di finanziamento.

3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente per il turismo, entro il 30 marzo successivo, a favore delle sezioni del Club alpino italiano e degli altri enti e associazioni che abbiano realizzato le pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla delegazione regionale veneta del sodalizio.

4. I beneficiari devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.

Art. 122 - Provvidenze a sostegno del centro polifunzionale del Club alpino italiano al Passo Pordoi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Club alpino italiano il contributo annuo di euro 25.000,00 a sostegno delle spese di gestione del centro polifunzionale Bruno Crepez di Passo Pordoi. Il contributo è destinato a:

a) favorire il funzionamento del centro polifunzionale Bruno Crepez;

b) incrementare l'interesse sociale delle attività dallo stesso svolte o promosse, per la diffusione di conoscenza, della presenza e delle attività dell'uomo in alta montagna e dei relativi problemi;

c) organizzare e svolgere corsi di formazione, di preparazione, e di aggiornamento delle guide alpine, degli aspiranti guida alpina, degli istruttori di alpinismo e di sci alpinistico;

d) assumere iniziative per lo studio e il perfezionamento delle tecniche di intervento di soccorso alpino, per lo studio delle tecniche alpinistiche e dei materiali alpinistici e sci alpinistici e per quello dei problemi fisiopatologici riguardanti l'uomo in alta montagna.

2. Per ottenere il contributo il Club alpino italiano deve presentare domanda, corredata del programma e delle previsioni di massima della spesa, dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento. Deve inoltre presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.

Art. 123 - Composizione della commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna

1. istituita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna, composta da:

- a) l'assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;
- b) un esperto, designato dalla sezione veneta dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM);
- c) un esperto del Club alpino italiano, designato dalla rispettiva delegazione regionale;
- d) un esperto delle guide alpine, designato dal rispettivo comitato regionale;
- e) un esperto del corpo di soccorso alpino, designato dalle rispettive delegazioni regionali;
- f) un funzionario tecnico della struttura regionale competente in materia di turismo;
- g) un esperto naturalista, designato dalle associazioni naturalistiche regionali riconosciute.

2. Funge da segretario un dipendente della struttura regionale competente per il turismo.

3. Alla commissione possono essere invitati esperti del settore, in relazione alle materie trattate.

4. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; i componenti possono essere riconfermati. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti alla seduta.

5. Nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, la commissione regionale si attiene a criteri di salvaguardia degli ambienti naturali, di promozione dell'attività turistica e di tutela della sicurezza degli escursionisti.

6. Ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, spetta l'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi della vigente normativa.

SEZIONE II

Disposizioni in materia di turismo in mare a finalità ittica, escursionistica e ricreativa e pescaturismo

Art. 124 - Turismo in mare a finalità ittica, escursionistica e ricreativa

1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale:

- a) alle imprese turistiche che effettuano la attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica;
- b) sono consentite le attività di pescaturismo.

Art. 125 - Requisiti e modalità

1. L'attività di turismo in mare a finalità ittica è finalizzata alla cattura dello sgombro e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 126 - Pescaturismo

1. Per pescaturismo si intendono le attività intraprese dall'armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca professionale che imbarca sul proprio

natante persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative, anche al fine di arricchire, qualificare ed integrare la propria attività.

2. Nell'ambito della attività di pesca turismo sono comprese:

- a) la pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;
- b) la ristorazione a base di pesce, effettuata a bordo;
- c) le attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura della pesca dell'ambiente lagunare e delle acque interne.

Art. 127 - Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, l'armatore deve presentare domanda presso la capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave, completa dei documenti di bordo e della prova pratica di stabilità finalizzata alla attività di pesca turismo, rilasciata da ente tecnico riconosciuto.

2. La autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio viene fissato il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun natante.

Art. 128 - Tempi di svolgimento della attività di turismo in mare a finalità ittica e della attività pescaturismo

1. Le attività di turismo in mare a finalità ittica e di pescaturismo possono essere svolte per tutto il periodo dell'anno, in ore diurne e notturne, nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima interna, con particolare riguardo alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 129 - Norma finanziaria

1. Alle spese per il comitato istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si fa fronte con lo stanziamento annualmente iscritto in bilancio all'u.p.b. U0023 Spese generali di funzionamento".

2. Le spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

- a) trasferimento alle province per funzioni amministrative esercitate in materia di attività di informazione, accoglienza turistica, promozione locale, ai sensi degli articoli 3, 10 e 17;
- b) trasferimenti alle comunità montane e alle province per la promozione dell'alpinismo e l'incentivazione di sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate, ai sensi degli articoli 5, 110, 116 e 117;
- c) trasferimenti ai Comuni in materia di concessioni demaniali, ai sensi degli articoli 4 e 49;
- d) interventi a favore del soccorso alpino, di cui agli articoli 118, 119 e 120;
- e) promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- f) promozione e diffusione dell'alpinismo attraverso il Club alpino italiano, ed altri enti ed associazioni operanti senza fine di lucro ai sensi dell'articolo 121;
- g) contributo alle spese di gestione del centro polifunzionale Bruno Crepaz, di cui all'articolo 122;
- h) finanziamento delle strutture associate di promozione turistica, di cui agli articoli 7 e 8; trovano copertura, per euro 19.096.500,00 per il 2002 ed euro 18.838.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già

approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo".

3. Le spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

- a) finanziamento del sistema informativo regionale turistico, di cui all'articolo 18;
- b) finanziamento del fondo di rotazione per le imprese del settore turistico ed affini operanti a regime di impresa gestito da Veneto Sviluppo SpA, di cui all'articolo 101;
- c) finanziamento del fondo per gli operatori del settore turismo privati e no profit, di cui all'articolo 107;
- d) finanziamento del fondo per i progetti di interesse pubblico e di interesse regionale, di cui all'articolo 106;
- e) interventi a favore degli organismi sociali di garanzia tra piccole e medie imprese turistiche e del commercio, di cui all'articolo 105;
- f) concessione di garanzie per il settore turistico, di cui all'articolo 98, comma 1 lettera d) ;
- g) concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di aree di sosta temporanea di cui all'articolo 44; trovano copertura, per euro 882.500,00 per il 2002 ed euro 108.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0075 "Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell'offerta turistica", nonché per euro 6.561.500,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, attraverso l'utilizzo degli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo", che vengono incrementati per ciascuno degli anni 2003 e 2004 della somma di euro 6.200.000,00, mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita 11 "Interventi per il turismo", in termini di competenza.

Art. 130 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

- a) legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale all'attività delle associazioni Pro-loco" come novellata da:
 - 1) articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
 - 2) articolo 19 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;
 - 3) articolo 33 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
- b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia d'alta montagna" come novellata da:
 - 1) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5;
 - 2) Titolo I della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61;
 - 3) articolo 21 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6;
 - 4) articolo 44 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
 - 5) articolo 56 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;
- c) legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere";
- d) legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" come novellata da:
 - 1) legge regionale 22 luglio 1994, n. 32;
 - 2) articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58;
 - 3) articolo 19 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6;
 - 4) legge regionale 7 aprile 1995, n. 18;

- 5) articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;
- 6) articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
- 7) articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
- 8) legge regionale 5 agosto 1997, n. 30;
- 9) articolo 29 e articolo 55 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;
- 10) articolo 22 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29;
- 11) legge regionale 9 settembre 1999, n. 44;
- 12) articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5; e) legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 "Disposizioni particolari in materia di superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere";
- f) legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere" come novellata da:
 - 1) articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;
 - 2) legge regionale 30 luglio 1999, n. 29;
 - g) legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia";
 - h) legge regionale 30 luglio 1999, n. 28 "Norme per l'esercizio del turismo di mare a finalità ittica";
 - i) legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere" come novellata dall'articolo 16 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19;
 - l) legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto";
 - m) legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 "Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale" come novellata dall'articolo 25 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;
 - n) legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 "Nuova disciplina delle professioni turistiche";
 - o) legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo",
 - p) l'articolo 29, comma 1, lettere da a) ad h) e gli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.";
 - q) l'articolo 27 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".

Art. 131 - Settori soggetti a disciplina speciale

1. Gli interventi a favore della aeroportualità turistica del Veneto restano disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi a favore della aeroportualità turistica nel Veneto" e successive modificazioni.
2. L'adesione della Regione del Veneto all'associazione Centro internazionale di studi sull'economia turistica resta disciplinata dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto all'associazione "Centro internazionale di studi sull'economia turistica" promossa dall'Università di Venezia".
3. Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni, resta disciplinata dalla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9" e successive modificazioni.

4. La tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici restano disciplinati dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo didattici" e successive modificazioni.
5. L'attività agrituristica resta disciplinata dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

(Si omettono gli allegati)